



19.12.2014

QUESITO

I Buoni sconti sono esclusi dalle manifestazioni a premio

Il D. P. R. 26 ottobre 2001, n. 430 (in [G.U. n.289 del 13-12-2001](#)), recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, all'art. 6 aveva individuato i concorsi e le manifestazioni a premio escluse dalle disposizioni dello stesso regolamento.

Il D. L. 24 giugno 2014, n. 91, (in G. U. n. 144 del 24.6.14), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (in [G. U. n.192 del 20-8-2014 - S. O. n. 72](#)), con l'art. 22-bis ha integrato il predetto art. 6, comma 1, introducendo la lettera c-bis) che esclude anche “le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

In pratica, il D. L. ha stabilito che le disposizioni imposte dal citato D. P. R.430/2001 non vanno applicate nel caso in cui siano regalati agli acquirenti buoni sconto da spendere successivamente nello stesso esercizio commerciale, o altri punti vendita della stessa catena commerciale, che ha fissato tali promozioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 0205930 del 20 novembre 2014 ha fornito utili informazioni in merito, chiarendo tutti gli aspetti delle manifestazioni escluse dalle norme del regolamento sulle operazioni a premio individuati dal predetto art. 6.

C. te M. Pezzullo